REGOLAMENTO (CEE) N. 1051/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

recante deroga al regolamento (CEE) n. 3376/75 per quanto concerne il calcolo degli importi di cui vengono diminuiti gli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, per il periodo che inizia il 22 maggio 1978

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3328/75 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, che proroga il regime di diminuzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2570/77 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3376/75 della Commissione, del 23 dicembre 1975, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3328/75 del Consiglio che proroga il regime di diminuzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 622/78 (4), l'importo di cui vengono diminuiti gli oneri all'importazione, menzionato all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3328/75, viene calcolato tenendo conto dei prelievi, nonché degli importi compensativi monetari validi nella settimana che precede quella in cui si inizia il trimestre per il quale detto importo è calcolato ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3328/75, si può derogare alle norme riguardanti la fissazione trimestrale ed il periodo di riferimento da prendere in considerazione per il calcolo di tale importo, in particolare quando il passaggio da una campagna di commercializzazione alla campagna seguente lo rende necessario ; che occorre tener conto degli importi dei prelievi e degli importi compensativi monetari calcolati sulla base dei nuovi prezzi ;

considerando che l'inizio della campagna 1978/1979 è stato fissato al 22 maggio 1978 dal regolamento (CEE) n. 909/78 del Consiglio, del 27 aprile 1978, che proroga la campagna di commercializzazione 1977/1978 nel settore delle carni bovine (5) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3376/75, l'importo di cui vengono diminuiti gli oneri all'importazione per le carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, menzionato all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3328/75, viene fissato per il periodo che inizia il 22 maggio 1978 e calcolato sulla base dei prelievi e degli importi compensativi monetari validi alla stessa data.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 4.
(2) GU n. L 300 del 24. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 333 del 30. 12. 1975, pag. 44.
(4) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 15.
(5) GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 83.